

SULLO PSICOPEDAGOGISTA

Il profilo di Psicopedagogo

Nel decreto emanato, all'art. 3 punto 5) viene richiamata la figura dello Psicopedagogo. Un profilo introdotto a più riprese nel corso degli anni, dapprima con del con la Legge n. 517/1977¹ che istituiva i servizi scolastici di integrazione specialistica psico-pedagogica per alunni con handicap e, in seguito, dalle circolari ministeriali n.167/78 e n.158/79. L'esercizio delle sue funzioni comprendeva collaborazioni sinergiche con altri docenti per affrontare i fenomeni di "disadattamento" scolastico, programmare misure di interventi educativi individualizzati e favorire la piena integrazione dei servizi socio-sanitari esterni alla struttura scolastica. Il ricorso allo psicopedagogo avveniva, secondo quanto previsto dalla L. 428/88², mediante ricognizione del personale docente interno alla scuola in possesso di specifici requisiti.

Funzioni e titoli di studio dello Psicopedagogo

I titoli di studio richiesti dall'ordinanza ministeriale n. 282/89 comprendevano la laurea in Psicologia o Pedagogia con indirizzo psicologico, specializzazione in Psicologia o Psicopedagogia, dottorato in materia psicologica o pedagogica. Il presupposto di base che sosteneva una tale scelta di indirizzo curriculare per la selezione di docenti aventi «particolare competenza per affrontare i problemi psicopedagogici dell'età evolutiva»³, è da ricondursi alla cornice storico-normativa di quegli anni. La nascita delle Facoltà ex Magistero infatti, era stata concepita quale luogo di formazione privilegiato per i futuri docenti della scuola pubblica. La sua organizzazione didattica prevedeva un'offerta formativa multicanale distribuita su percorsi disciplinari e professionali distinti, includendo i corsi di laurea in Lettere, Pedagogia, Psicologia e Sociologia. Vi era in pratica un nucleo fondativo comune che caratterizzava l'impronta interdisciplinare di ogni percorso di studi avviato presso l'ex Magistero. A fronte delle nuove riforme dei cicli di studio, i corsi di laurea in Lettere, Psicologia e Sociologia, acquisiscono piena autonomia, preparando a profili professionali specifici e regolamentati dalla legge dello Stato.

Il dibattito epistemologico, avviato nel panorama delle Scienze dell'Educazione tra gli anni Ottanta e Novanta, ha mantenuto vivo l'interesse verso la natura sistemica dell'esperienza educativa, influenzando gli obiettivi formativi e l'organizzazione dei piani di studio dei laureati in Pedagogia. Ad oggi infatti, i corsi di laurea pedagogici si distinguono da quelli in Psicologia, per la loro vocazione interdisciplinare tale da consentire, ai pedagogisti, di rispondere efficacemente alle istanze e ai bisogni

¹ Artt. 2 e 7.

² Art. 5 c. 1).

³ C.M. n. 167 del 10/7/78.

formativi rilevati nella comunità scolastica, contestualizzandoli in una dimensione di complessità multifattoriale, interdipendente ed integrata.

Aggiornamento normativo della figura dello psicopedagogo

A fronte della sintetica disamina sulla figura dello psicopedagogo,, ricordiamo, come la normativa vigente abbia implicitamente modificato i requisiti di accesso all'esercizio di attività pedagogiche e psicologiche.

Sia il pedagogo che lo psicologo infatti sono professioni riconosciute dalla legge e soggette a precise limitazioni per il loro esercizio, tra cui il possesso di un diploma di laurea abilitante per il primo⁴ e il superamento di un esame di stato per l'accesso all'ordine per il secondo.

Pertanto riteniamo, onde destare inutili disorientamenti e contenziosi legali, che sia fondamentale l'intervento del Ministero dell'Istruzione per chiosare, a mezzo di nota integrativa, quali siano i requisiti e i titoli di studio minimi previsti per il ruolo di psicopedagogo. Questi ultimi, in coerenza con l'attuale quadro normativo, dovranno rinviare a due categorie professionali distinte: il laureato in pedagogia e il laureato in psicologia in possesso di almeno 24 CFU in discipline di area pedagogica, poiché attualmente diversi corsi di studio erogati dai Dipartimenti di Psicologia non prevedono affatto insegnamenti curriculari obbligatori in pedagogia.

Cordialmente,

Il Presidente Nazionale ANIPED

Dott. Gian Luca Bellisario



⁴ Legge 205/2017 art. 1 comma 595.